



Circolare n. 11 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile NOVEMBRE 2023

- 1 **Titolare effettivo** - Individuazione e comunicazione dei dati - Chiarimenti
- 2 **Acquisto di crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi** - Irrilevanza della differenza tra credito d'imposta spettante e costo d'acquisto
- 3 **Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione** - Disposizioni attuative
- 4 **Fringe benefit e bonus carburante erogati nel 2023** - Conguaglio previdenziale
- 5 **Prestatori dei servizi di pagamento** - Obbligo di conservazione e trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri
- 6 **Credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere** - Divieto di compensazione con debito IVA non sussistente
- 7 **"Sismabonus acquisti"** - Remissione in bonis per l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico
- 8 **Contributo per il superbonus al 90%** - Erogazione integrale
- 9 **Detrazione IRPEF del 19% per interventi di recupero su immobili vincolati** - Ambito applicativo
- 10 **Note di variazione IVA** - Decorrenza del termine - Chiusura del fallimento e giudizi pendenti
- 11 **Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali** - Cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali
- 12 **Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES** - Individuazione dei soggetti beneficiari - Aggiornamento



1	Titolare effettivo - individuazione e comunicazione dei dati - chiarimenti
	Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull'individuazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.
1.1	ESCLUSIONE PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI Viene ribadito come le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità siano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Tali obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.
1.2	Proprietà indiretta Viene confermato come, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada <i>"considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 co. 1 c.c."</i> . Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).
1.3	USUFRUTTO E PEGNO Nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, <i>"quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea"</i> . Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell'operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile).
1.4	Procedure esecutive e concorsuali Nell'ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri



<i>segue</i>	di cui all'art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale. Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria all'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come "esecutore", ovvero come <i>"il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente"</i> .
1.5	enti ecclesiastici Con riferimento all'individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, viene precisato come occorra effettuare la seguente distinzione: <ul style="list-style-type: none">• per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/85, essendo tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, trova applicazione l'art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;• per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al co. 5 dello stesso art. 20.
1.6	Pubbliche amministrazioni Nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell'ente.
2	Acquisto di crediti d'imposta derivanti da <i>bonus</i> edilizi - Irrilevanza della Differenza tra credito d'imposta spettante e costo d'acquisto
	In presenza di determinate condizioni, le detrazioni "edilizie" IRPEF/IRES possono essere utilizzate, in alternativa: <ul style="list-style-type: none">• a scomputo dell'imposta lorda nel modello REDDITI, in base alle consuete modalità;• secondo quanto previsto dall'art. 121 del DL 34/2020. In particolare, in base alla disposizione da ultimo citata, è possibile optare per: <ul style="list-style-type: none">• il c.d. "sconto sul corrispettivo" (si tratta, in pratica, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);• la cessione della detrazione (in tal modo, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). Con la risposta a interpello 30.11.2023 n. 472, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della differenza positiva tra: <ul style="list-style-type: none">• il credito d'imposta spettante;• il relativo costo d'acquisto.



2.1	Fattispecie oggetto di interpello Uno studio associato esercente attività di servizi forniti da dottori commercialisti intendeva acquistare i suddetti crediti d'imposta. Posto che l'acquisto sarebbe avvenuto a un costo inferiore al relativo valore nominale, veniva domandato all'Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento del differenziale.
2.2	Qualificazione dei redditi conseguiti dagli studi associati Sotto il profilo dell'imposizione diretta, gli studi associati sono assimilati alle società semplici (ex art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR). Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, il reddito di tali soggetti è costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nell'art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione. Nel caso di specie, occorre, quindi, verificare se il differenziale rientra, in alternativa, tra: <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo;• i redditi di capitale;• i redditi diversi.
2.3	Irrilevanza quale reddito di lavoro autonomo Il provento originato dall'acquisto dei crediti non può essere tassato quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non costituisce: <ul style="list-style-type: none">• né un compenso (ex art. 54 co. 1 del TUIR);• né un corrispettivo percepito per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale (ex art. 54 co. 1-<i>quater</i> del TUIR). Infatti, per quanto ampia, la nozione di "elementi immateriali" non può includere i differenziali derivanti dall'acquisto di crediti d'imposta a un valore inferiore a quello nominale.
2.4	Irrilevanza quale reddito di capitale L'Agenzia delle Entrate esclude altresì l'imponibilità del suddetto differenziale quale reddito di capitale, per il mancato ricorrere delle condizioni previste dall'art. 44 co. 1 lett. h) del TUIR. Tale disposizione, qualificando come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale, ha una funzione di chiusura. Pertanto, "per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito" (cfr. C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 1.1.13). L'Agenzia delle Entrate afferma però che "l'acquisto del credito d'imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale".
2.5	Irrilevanza quale reddito diverso L'Agenzia delle Entrate esclude altresì che si possa applicare l'art. 67 co. 1 lett. c- <i>quinquies</i>) del TUIR, a norma del quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Il suddetto differenziale, quindi, non rileva nemmeno come reddito diverso.



3	CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO e innovazione - disposizioni attuative
	Con il DPCM 15.9.2023, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.11.2023 n. 258, sono state definite le disposizioni attuative in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e <i>design</i> , di cui all'art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022.
3.1	soggetti interessati La certificazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili al: <ul style="list-style-type: none">• credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e <i>design</i> di cui all'art. 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019;• credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013. Analogamente la certificazione può essere richiesta dalle imprese che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1 co. 203, 203- <i>quinquies</i> e 203- <i>sexies</i> della L. 160/2019. Condizioni Le imprese possono richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
3.2	SOGGETTI CERTIFICATORI La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo dei certificatori, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> . Le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con un successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.
3.3	PROCEDURA di certificazione L'impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a: <ul style="list-style-type: none">• inviare una richiesta al Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>;• versare al bilancio dello Stato diritti di segreteria pari a 252,00 euro per ogni certificazione. Le relative modalità saranno stabilite con successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.
3.4	CONTENUTO della certificazione La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'ammissibilità ai previsti crediti d'imposta. I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi: <ul style="list-style-type: none">• ai principi e alle regole di cui agli artt. 2 - 5 del DM 26.5.2020;• alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, che saranno pubblicate entro il 31.12.2023. Attività di vigilanza La certificazione è sottoposta all'attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> , il quale ne verifica la correttezza formale e sostanziale.



3.5	<p>EFFETTI della certificazione</p> <p>La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.</p> <p>La certificazione non vincola l'Amministrazione finanziaria se, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.</p>
4	<p>Fringe benefit e Bonus carburante erogati nel 2023 - Conguaglio previdenziale</p>
	<p>Con i messaggi 6.11.2023 n. 3884 e 14.11.2023 n. 4027, l'INPS ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio contributivo sui <i>fringe benefit</i> e <i>bonus</i> carburante erogati nel corso del 2023.</p>
4.1	<p>Quadro normativo</p> <p>Per l'anno d'imposta 2023 sono previste le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000,00 euro (art. 40 del DL 48/2023);• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati per la restante platea di lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito entro il limite complessivo di 258,23 euro (art. 51 co. 3 del TUIR);• il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200,00 euro (c.d. "<i>bonus carburante</i>"); tale esclusione non rileva ai fini contributivi (art. 1 co. 1 del DL 5/2023). <p>Bonus carburante</p> <p>L'INPS ha chiarito che la quota relativa ai buoni benzina imputabile al "<i>bonus carburante</i>" eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri <i>benefit</i> (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Se, invece, in considerazione del valore degli ulteriori <i>benefit</i> ceduti, la quota relativa ai buoni benzina risulti eccedente la soglia di 3.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o di 258,23 euro per i restanti lavoratori, è assoggettata a contribuzione previdenziale.</p>
4.2	<p>Assoggettamento a contribuzione</p> <p>In caso di superamento del limite per i <i>fringe benefit</i> di 3.000,00 euro o 258,23 euro, il datore di lavoro dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei <i>fringe benefits</i> corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione;• trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso. <p>Il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei <i>fringe benefits</i> da lui erogati.</p>



	<p>Bonus carburante</p> <p>Nei casi in cui le somme imputabili al <i>bonus</i> carburante non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.</p>
4.3	<p>recupero contribuzione versata</p> <p>Per il recupero della quota di <i>fringe benefit</i> erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno optare per una delle due seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• variabili retributive (applicabile però solo nelle denunce di competenza dicembre 2023);• flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del <i>fringe benefit</i>. <p>Datori di lavoro agricolo</p> <p>Il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale e presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”.</p> <p>La compilazione del modulo e l’invio sarà possibile dall’1.3.2024 al 31.5.2024.</p>
5	<p>PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI</p>
	<p>Per effetto del DLgs. 18.10.2023 n. 153, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.11.2023 n. 257, dall’1.1.2024 saranno introdotti alcuni obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), grazie all’inserimento dei nuovi articoli da 40-<i>bis</i> a 40-<i>sexies</i> nel DPR 633/72.</p> <p>Con il successivo provv. 20.11.2023 n. 406675 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione dei dati.</p>
5.1	<p>OBBLIGHI IN CAPO AI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)</p> <p>A partire dall’1.1.2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a raccogliere e a conservare le informazioni relative ai “pagamenti transfrontalieri”. Sono tali quelli in cui “<i>il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo</i>” (nuovo art. 40-<i>ter</i> del DPR 633/72).</p> <p>I dati verranno poi trasmessi alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi, le quali li invieranno ad un’apposita centrale di informazioni (“CESOP”), che costituirà un supporto agli Stati membri per l’individuazione di comportamenti fraudolenti in ambito IVA.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>Le nuove disposizioni si applicheranno nel caso in cui, nel corso di un trimestre civile, un prestatore fornisca servizi di pagamento “<i>corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario</i>” (art. 40-<i>ter</i> del DPR 633/72).</p> <p>La <i>ratio</i> è quella di limitare l’obbligo a quanto è funzionale e necessario al contrasto delle frodi; la soglia dovrebbe, infatti, consentire di individuare i pagamenti ricevuti nell’ambito di un’attività economica, escludendo, invece, quelli ricevuti per finalità non commerciali che non comportano adempimenti IVA.</p>
5.2	<p>dati da conservare e trasmettere</p> <p>Le nuove disposizioni impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare (nuovo art. 40-<i>ter</i> del DPR 633/72) e comunicare (nuovo art. 40-<i>quater</i> del DPR 633/72) specifiche informazioni (nuovo art. 40-<i>sexies</i> del DPR 633/72).</p> <p>Fra di esse, sono presenti:</p>



<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento;• il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;• se disponibile, il numero di identificazione IVA o il codice fiscale nazionale del beneficiario;• l'IBAN o un altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;• ove disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;• i dettagli dei pagamenti transfrontalieri (la data e l'ora del pagamento, l'importo e la valuta, ecc.).
5.3	Soggetti obbligati alla trasmissione I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, <i>"limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante"</i> , dovranno trasmettere le informazioni raccolte all'Agenzia delle Entrate. Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, l'art. 40-bis del DPR 633/72 rinvia al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. 385/93), il quale definisce il primo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all'esercizio dell'attività e il secondo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP.
5.4	termini per la trasmissione e conservazione I prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni raccolte all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui esse si riferiscono (nuovo art. 40-quater co. 1 del DPR 633/72, che richiama l'art. 24-ter co. 1 lett. a) del reg. UE 7.10.2010 n. 904). L'Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo art. 40-quater co. 2 del DPR 633/72, che richiama l'art. 24-ter co. 3 del reg. UE 7.10.2010 n. 904). La documentazione va conservata per un periodo di tre anni civili dalla fine dell'anno corrispondente alla data di pagamento (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).
5.5	modalità di trasmissione I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). I <i>file</i> devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406675.
5.6	sanzioni Con riferimento ai profili sanzionatori (art. 2 del DLgs. 153/2023): <ul style="list-style-type: none">• in caso di violazione degli obblighi di conservazione saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 1.000,00 a 8.000,00 euro);• nel caso in cui siano violati gli obblighi di comunicazione, troveranno, invece, applicazione le sanzioni di cui all'art. 10 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 2.000,00 a 21.000,00 euro).



6	CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE - DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO IVA NON SUSSISTENTE
	Con la risposta a interpello 13.11.2023 n. 460, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di compensare il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all'art. 1 del DL 152/2021, con un debito IVA non sussistente.
6.1	termine per l'utilizzo del credito d'imposta in esame Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il 31.12.2025. Pertanto, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione del credito entro il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
6.2	divieto di compensazione con un debito iva insussistente Secondo l'Agenzia delle Entrate non è possibile compensare tramite il modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del DPR 100/98. Tale espediente, sottolinea l'Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'"invenzione" di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone "arbitrariamente" la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.
7	"Sismabonus acquisti" - remissione in bonis per l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico
	Con la risposta a interpello 24.11.2023 n. 467, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. "sismabonus acquisti" ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, esaminando in particolare le modalità di perfezionamento della remissione in bonis prevista dall'art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017).
7.1	asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico Per fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico con aliquota superiore a quella "base" del 50% ex art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013, è necessaria un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore (c.d. asseverazione "preventiva", da predisporre utilizzando l'allegato B del DM 58/2017). L'asseverazione "preventiva" è necessaria anche per fruire del "sismabonus acquisti" ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.
7.2	Remissione in bonis per tardivo deposito dell'asseverazione Ai sensi del co. 3 dell'art. 3 del DM 58/2017 (nella versione attualmente in vigore), l'asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire "al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori". Con una norma di interpretazione autentica, l'art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico avvalendosi della remissione in bonis di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.



7.3	<p>versamento della sanzione pari a 250,00 euro</p> <p>Per perfezionare la remissione <i>in bonis</i> è necessario versare, a titolo di sanzione, un importo pari a 250,00 euro (misura minima della sanzione ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).</p> <p>La risposta a interpello 467/2023 precisa che, in caso di “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, l’onere di versare tale sanzione è a carico dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto è il medesimo soggetto su cui grava l’onere di presentare l’asseverazione “preventiva” di cui all’allegato B del DM 58/2017.</p> <p>Detta impresa deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• versare una sola sanzione di importo pari a 250,00 euro per tutti gli immobili compravenduti (in quanto l’asseverazione “preventiva” riguarda l’intero complesso residenziale ed è unica);• consegnare all’acquirente dell’unità immobiliare copia della quietanza di versamento della sanzione (oltre a copia dell’asseverazione “preventiva”).
7.4	<p>termine per perfezionare la remissione <i>in bonis</i></p> <p>La risposta a interpello 467/2023 precisa che è possibile avvalersi della remissione <i>in bonis</i> se il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250,00 euro ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;• in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione. <p>Peraltro, il documento di prassi rileva che, se il contratto definitivo di compravendita viene concluso in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile anticipare il versamento della sanzione effettuandolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro la data di conclusione del contratto di compravendita;• oppure, nel caso in cui vi fosse una pluralità di immobili da alienare, “<i>antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare</i>”.
8	<p>contributo per il superbonus al 90% - erogazione integrale</p> <p>L’art. 9 co. 3 del DL 18.11.2022 n. 176 (conv. L. 13.1.2023 n. 6) e il DM 31.7.2023 hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che nel periodo dall’1.1.2023 al 31.10.2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi agevolati con il superbonus al 90% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.</p> <p>L’istanza per accedere al contributo doveva essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 2.10.2023 al 31.10.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648).</p> <p>In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziare, con il provv. 24.11.2023 n. 411179, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contributo erogato sarà pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza.</p> <p>Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell’istanza presentata.</p>



9	detrazione IRPEF del 19% per interventi di recupero su immobili vincolati - AMBITO APPLICATIVO
	Con la risposta a interpello 14.11.2023 n. 461, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione prevista dall'art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.
9.1	Detrazione del 19% e recupero edilizio Per gli immobili vincolati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo possono beneficiare, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR, della detrazione IRPEF del 19% per le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro, nella misura effettivamente rimasta a carico (la detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese sostenute). Per fruire dell'agevolazione è necessario che le spese, quando non obbligatorie per legge, risultino da un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, sostituita dal 2012 da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della Cultura.
9.2	immobile vincolato Nella risposta 461/2023 è stato precisato che la suddetta agevolazione non compete se l'immobile sul quale sono effettuati interventi di recupero e restauro conservativo è messo sotto tutela per decreto o legge regionale. La detrazione, infatti, riguarda i soli immobili che hanno ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal DLgs. 22.1.2004 n. 42.
10	note di variazione iva - decorrenza del termine - chiusura del fallimento e giudizi pendenti
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2023 n. 471, è intervenuta sul termine di emissione delle note di variazione IVA, come regolato dall'art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021, stabilendo che il <i>dies a quo</i> non coincide con la chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 118 del RD 267/42, quando siano pendenti giudizi che coinvolgono la procedura, ma occorre attenderne l'esito, con l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto. In tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L'infruttuosità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota, presuppone, pertanto, la conclusione dei giudizi che investono il fallimento, sebbene ormai terminato.
10.1	NOTE DI VARIAZIONE E INFRUTTUSITÀ DELLA PROCEDURA In base agli orientamenti della prassi, maturati in vigore dell'art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021 – ferma la necessaria partecipazione del creditore al concorso – il momento iniziale per l'emissione della nota veniva individuato, in presenza di piano di riparto, a seguito della ripartizione finale dell'attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o trascorso il termine per le "osservazioni" dei creditori ex art. 110 del RD 267/42 (C.M. 17.4.2000 n. 77 e risposta a interpello 2.8.2019 n. 328). In assenza del piano di riparto, invece, era necessario guardare alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura ex artt. 119 e 26 del RD 267/42 (ris. 12.10.2001 n. 155 e 16.5.2008 n. 195; cfr. Cass. 27.1.2014 n. 1541). Occorreva, in definitiva, attendere la conclusione della procedura con il decreto ex art. 119 del RD 267/42, che si verifica nelle ipotesi di cui all'art. 118 del RD 267/42.
10.2	CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI La chiusura, quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 co. 1 n. 3) del RD 267/42, non è impedita dalla pendenza dei giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.



	<p>Proprio in relazione a tale ipotesi di chiusura, l'Agenzia delle Entrate, applicando <i>ratione temporis</i> l'art. 26 del DPR 633/72 <i>ante</i> DL 73/2021 (trattandosi di procedura avviata prima del 26.5.2021), ha ritenuto che la "ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore" (ris. 195/2008) possa verificarsi solo quando si siano conclusi i giudizi pendenti: da tale momento si avrà contezza delle somme distribuite in via definitiva ai creditori.</p>
10.3	<p>NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>L'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate ha un'efficacia temporalmente ridotta ed è destinata a operare solo per le procedure avviate prima del 26.5.2021.</p> <p>Per le procedure aperte da tale data e regolate dal RD 267/42, ovvero, dal 15.7.2022, dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, troverà, invece, applicazione la nuova disciplina dell'art. 26 co. 3-<i>bis</i> lett. a) del DPR 633/72 che anticipa i termini per la variazione IVA dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.</p> <p>A tali fini, secondo l'art. 26 co. 10-<i>bis</i> del DPR 633/72, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale <i>ex</i> DLgs. 14/2019) o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria.</p>
11	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406671 contiene le regole tecniche per l'invio all'Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme. Gli obblighi in questione sono stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7).</p> <p>Sono oggetto di monitoraggio, se intermediati dalle piattaforme:</p> <ul style="list-style-type: none">• le locazioni di immobili;• i servizi personali (definiti quali servizi basati sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone e che sono svolti su richiesta di un utente, <i>online</i> o <i>offline</i>, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);• le vendite di beni;• i noleggi di qualsiasi mezzo di trasporto. <p>L'obiettivo è quello di mettere a disposizione degli Stati membri i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intermedie da tali piattaforme, al fine di "intercettare" redditi non dichiarati.</p> <p>Nel settore delle locazioni, per ragioni di semplificazione non sono oggetto di monitoraggio le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none">• da soggetti operanti nel settore alberghiero con oltre 2.000 locazioni annue in relazione a una medesima unità immobiliare;• da soggetti per i quali la piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000,00 euro nell'anno.



	Le procedure di scambio non prevedono adempimenti a carico dei soggetti che utilizzano le piattaforme: gli unici obbligati sono, infatti, i gestori delle piattaforme stesse.
11.1 <i>segue</i>	DATI OGGETTO DI SCAMBIO I dati oggetto di scambio sono essenzialmente: <ul style="list-style-type: none">• i dati dei venditori che operano per il tramite della piattaforma (nome, cognome, eventuali codice fiscale o numero equivalente e partita IVA, se persona fisica; ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, se il venditore è una società);• il conto usato da ciascun venditore, se conosciuto;• il corrispettivo accreditato in ogni trimestre solare;• il numero di operazioni effettuate;• i dati identificativi degli immobili, per le locazioni.
11.2	DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI Le disposizioni della direttiva DAC 7 si applicano dall'1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale. Per il 2023, i gestori italiani inviano all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate dai non residenti entro il 31.1.2024; il processo inverso avviene per le operazioni effettuate dai residenti italiani per il tramite di gestori esteri. Il primo scambio di dati tra le Amministrazioni dei 27 Stati dell'Unione europea avverrà entro il mese ancora successivo, quindi entro il 29.2.2024.
12	Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - aggiornamento L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall'art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute: <ul style="list-style-type: none">• aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;• individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.11.2023 n. 269) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none">• sostituisce quello approvato dal DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.9.2019 n. 209);• contiene 11 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 236 a 247);• può essere soggetto a revisione annuale. Abrogazione dell'agevolazione L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d'imposta 2018, per i soggetti "solari") e fino alla sua abrogazione prevista dall'art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 (non ancora intervenuta). Pertanto, la disciplina in esame è ancora applicabile almeno fino al periodo d'imposta 2023 compreso.



BARACCO FORNASIERO

Fonte: *Eutekne*



BARACCO FORNASIERO SRL

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it